



ATO2 LAZIO CENTRALE - ROMA

Segreteria Tecnico Operativa - ATO2

e-mail: atodue@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 99903831

Del 27-11-2020

Registro Unico n. 3705
del 02/12/2020

Protocollo n. 0173570 del
02/12/2020

Responsabile dell'istruttoria
Matrigiani Flavia

Responsabile del procedimento
Paternostro Massimo

Determinazione firmata digitalmente dal:

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in data 02/12/2020

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG:ZD12F43614 AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI APPLICATION MANAGEMENT ANNUALITÀ 2020-2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Massimo Paternostro

visti

il D.L. n. 18 del 17/03/2020;

l'art. 163, comma 1, 3 e 5 del D. Lgs n. 267/2000;

vista

la Determinazione R.U. n. 2019 del 30/07/2020 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 che sarà comunicato alla Conferenza dei Sindaci ai sensi del Regolamento di funzionamento della STO;

premessso

che, a seguito dell'emanazione della Legge statale n. 36/1994, la Regione Lazio stabilì, con L.R. del 22 gennaio 1996 n. 6, che ai comuni e alle province ricadenti in ciascun Ambito Territoriale Ottimale era concessa la facoltà di adottare quale modalità di gestione del S.I.I la forma del consorzio o della convenzione di cooperazione;

che in ognuno dei 5 ATO in cui la Regione Lazio divise il territorio regionale venne adottata la forma della convenzione così come oggi disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs 267/2000 (TUEL);

che, a seguito di tale scelta istituzionale, l'ente di governo dell'ATO 2 Roma è un soggetto giuridico coordinato dalla Conferenza dei Sindaci;

che l'ente di governo dell'ATO 2 Roma è dotato di soggettività giuridica, così come confermato dalla sentenza n. 3234 del 26/06/2015 del Consiglio di Stato;

che con DGR n. 218 dell'8 maggio 2018, la Regione Lazio, sospendendo l'efficacia della DGR n. 56/2018, ha confermato l'attuale assetto dell'organizzazione del S.I.I. regionale in cinque ATO regionali, così come definiti con L.R. 6/1996, ed il relativo assetto gestionale fino alla naturale scadenza delle apposite Convenzioni di gestione;

che la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti, con Delibera n. 2/00 del 25 luglio 2000, ha approvato il "Regolamento di Funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa" nel seguito chiamato semplicemente "Regolamento";

viste

la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 con la quale viene costituita la Segreteria Tecnica Operativa (STO) dell'ATO2 Lazio Centrale Roma;

la Direttiva Presidenziale del 4 settembre 2001 inerente al funzionamento della STO;

premessso

che la Città Metropolitana di Roma Capitale è succeduta alla Provincia di Roma, ex art.1, commi 16 e 47, della Legge 7/4/2014 n.56, subentrando dal 1/1/2015 a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi e, di conseguenza, anche nella posizione giuridica di Ente locale responsabile del coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla Convenzione stessa;

che l'art 3 del "Regolamento" prevede, tra l'altro, che le attività gestionali, amministrative, tecniche e contabili-finanziarie, siano esercitate, in piena autonomia, dal Responsabile della STO ATO2 a mezzo di determinazioni ovvero di ordinativi di spesa inerenti le obbligazioni assunte, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata in attuazione della Convenzione di

Gestione ed annualmente comunicata alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti nella forma di bilancio di previsione;

tenuto conto

del D.Lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, integrato con le disposizioni introdotte dal Decreto Correttivo, D.Lgs. 56/2017, e ss.mm.ii.;

dei criteri e le disposizioni introdotte dalle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, approvate dall’ANAC con delibera n.1097 del 26/10/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n.120, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;

visto, in particolare,

l’art. 1, comma 1, del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 120/2020, secondo cui “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto”;

l’art. 1, comma 2, del c.d. Decreto Semplificazioni, sopra richiamato, secondo cui “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

150. a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;

Considerato, inoltre,

che l’art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti pubblici e ss.mm.ii. recita che “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del



contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

che, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice dei Contratti pubblici, come modificato dal D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020, “Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto”;

che l'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice degli Appalti pubblici, come modificato dal D.L. 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, stabilisce, inoltre, che non è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura per affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 euro;

che l'art. 36, comma 9-bis, del Codice degli Appalti pubblici e ss.mm.ii. stabilisce che “Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

tenuto conto inoltre

dell'art.36, comma 1, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici che prevede il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, al fine di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

dell'art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012, convertito in Legge 94/2012, secondo cui le amministrazioni pubbliche “per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici”;

premesso

che, con Determina Dirigenziale RU. 1662 del 26/04/2018 la STO ATO2, a seguito di RDO sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA), acquistava la fornitura di sistema documentale del Registro giornaliero di protocollo e dell'archivio Pec e di Conservazione Digitale a norma con CIG: Z91229E43C;

che il servizio ha carattere continuativo ed è necessario per garantire la funzionalità degli uffici e dei servizi svolti assicurando l'operatività, l'aggiornamento e l'efficienza dell'intero sistema informatico al fine di non pregiudicare il corretto svolgimento delle attività svolte da questa Segreteria per il servizio di protocollo che determinerebbe la completa inattività con gravi conseguenze, per eventuali inadempimenti che si verrebbero a generare;

che il predetto servizio è indispensabile per garantire il servizio pubblico che l'ufficio svolge e offre;

che la STO ATO2 deve provvedere con urgenza all'affidamento per l'annualità 2020-2021 del servizio di *application management*;

verificato

che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.e i. il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA);

considerato

che dalla verifica eseguita non risultano attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture identiche o comparabili con quelle della presente procedura di approvvigionamento;

che, in assenza di apposita Convenzione Consip, l'art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012, come convertito nella Legge 94/2012, impone alle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di "fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328" per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

che sia per l'importo stimato della spesa, sia per le caratteristiche della fornitura si può procedere attraverso il MePA di Consip, mediante OdA Ordine diretto di Acquisto;

che, considerando l'urgenza si ritiene opportuno procedere, tramite OdA Ordine diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

considerato, in particolare,

che il fornitore scelto per avviare l'Ordine diretto di Acquisto del ricercato servizio di *application management* per l'annualità 2020-2021 è la Ditta SIAV S.p.A. Partita IVAC/Fiscale 02334550288 con sede in via Rossi,5 -35030 Rubano-PD, valutata idonea ad effettuare la suddetta fornitura essendo la stessa produttrice esclusiva del Software Archiflow e la STO proprietaria del Software;

vista

l'offerta tecnico-economica presentata, in data 17/09/2020 offerta n.17765/20 agli atti della STO Prot. 2055/20 del 24/09/2020, dalla Ditta SIAV S.p.A. Partita IVAC/Fiscale 02334550288 con sede in via Rossi,5 -35030 Rubano - PD, per un importo complessivo pari a € 4.650,00 IVA esclusa;

considerato

che l'offerta della ditta Ditta SIAV S.p.A. Partita IVA C/Fiscale 02334550288 con sede in via Rossi,5 -35030 Rubano - PD, include nello specifico, tutte le caratteristiche è atta a soddisfare le esigenze dell' Amministrazione;

che il prezzo complessivo indicato di € 4.650,00 + IVA al 22% = € 5.673,00 per il suddetto acquisto risulta essere congruo in relazione alla tipologia di fornitura del servizio;

che la Ditta SIAV S.p.A. Partita IVA C/Fiscale 02334550288 con sede in via Rossi,5 -35030 Rubano - PD, è idonea all'erogazione del servizio e risulta essere presente sul MePA;



che la spesa complessiva, pari a € 5.673,00 IVA inclusa, risulta necessaria alla realizzazione di quanto sopra specificato;

che, quindi, si ritiene opportuno e necessario procedere con l'affidamento, mediante OdA Ordine diretto di Acquisto sul MePA, alla Ditta SIAV S.p.A. Partita IVA C/Fiscale 02334550288 con sede in via Rossi,5 -35030 Rubano - PD, del servizio di application management con durata fino al 30/04/2021 per un importo pari a € 4.650,00 + IVA al 22% = € 5.673,00;

che la STO ha attivato tutti i controlli previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, al fine di verificare l'assenza dei "motivi di esclusione";

che si provvederà all'immediata risoluzione dello stesso, qualora, in sede di accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale, dovessero emergere irregolarità;

che la STO potrà recedere unilateralmente dal contratto nel caso in cui, in vigenza del contratto stesso, dovessero emergere convenzioni CONSIP con un parametro migliorativo ed il contraente non consenta ad una modifica;

Preso atto che la spesa di euro € 5.673,00 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	99	SERVIZI PER CONTO TERZI
Programma	1	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Titolo	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Macroaggregato	2	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI
Capitolo/Articolo	702002/23	ATO2 - MANUTENZIONE ORDINARIA ALTRI BENI E TRASLOCHI
CDR	2599	ATO2
CCA	--	000000
Eser. Finanziario	2020	--
Numero		--
Importo	€ 3.782,00	--

Conto Finanziario : S.7.02.99.99.999 - ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.

Missione	99	SERVIZI PER CONTO TERZI
Programma	1	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Titolo	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Macroaggregato	2	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI
Capitolo/Articolo	702002/23	ATO2 - MANUTENZIONE ORDINARIA ALTRI BENI E TRASLOCHI
CDR	2599	ATO2
CCA	--	000000



Eser. Finanziario	2021	--
Numero		--
Importo	€ 1.891,00	--

Conto Finanziario : S.7.02.99.99.999 - ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.

preso atto

della dichiarazione relativa al divieto di svolgimento di attività incompatibili ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, con la quale la Ditta SIAV S.p.A. Partita IVA C/Fiscale 02334550288 con sede in via Rossi,5 -35030 Rubano - PD dichiara che, da parte della Società stessa non sono stati prodotti contratti di lavoro subordinato o autonomo o, comunque, non sono stati attribuiti incarichi ad ex dipendenti della STO ATO2 che hanno esercitato potestà autoritative o poteri negoziali per conto della stessa nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (c.d. anti-pantouflage);

dato atto

che è stato sottoscritto dal Responsabile del procedimento della STO e dall'amministratore della Ditta SIAV S.p.A. il Patto di integrità in materia di contratti pubblici, adottato con Decreto della Sindaca della Città Metropolitana di Roma Capitale n.109 del 15/10/2018, agli atti dell'Ufficio;

dell'attestazione di assenza di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, in combinato disposto con l'art. 7, comma 1, del D.P.R. 62/2013 e in attuazione delle misure di prevenzione del rischio previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) da parte del responsabile del procedimento e/o del dirigente precedente;

che, avverso il presente provvedimento, è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di 30gg. decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto, ove previste, ovvero dall'ultimo giorno di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della Città metropolitana di Roma Capitale;

DETERMINA

per quanto in premessa e parte integrante del presente atto

1. di affidare, mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) sul MePA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs. 50/2016, il servizio di *application management* annualità 2020-2021 presso la sede degli uffici STO ATO2 alla Ditta SIAV S.p.A. Partita IVA C/Fiscale 02334550288 con sede in via Rossi,5 -35030 Rubano - PD per un importo complessivo di € 5.673,00 (IVA al 22% inclusa);
2. di provvedere all'immediata risoluzione del contratto per il servizio in oggetto qualora, in sede di accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale, dovessero emergere irregolarità ostative all'instaurarsi e al proseguimento del rapporto contrattuale;



3. di dare atto della clausola di recesso unilaterale della quale la STO ATO2 potrà avvalersi nel caso in cui, in vigenza di contratto, dovesse emergere da Consip un parametro migliorativo ed il contraente non consenta ad una modifica;

Di imputare la spesa di euro € 5.673,00, come di seguito indicato:

Euro 1.891,00 in favore di COPERARTE SOC. COOP. C.F 02624530594 - VIALE COLLE S. AGATA,GAETA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
99	1	7	2	702002/23	2599	0	2021	

CIG: ZD12F43614

Euro 3.782,00 in favore di SIAV SPA C.F 02334550288 - VIA ROSSI, 5,RUBANO

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
99	1	7	2	702002/23	2599	0	2020	

CIG: ZD12F43614

4. di liquidare alla Ditta SIAV S.p.A. Partita IVA C/Fiscale 02334550288 con sede in via Rossi,5 - 35030 Rubano - PD la somma di € 3.782,00 (IVA al 22% inclusa) per l'annualità 2020 e la somma di € 1.891,00 (IVA al 22% inclusa) per l'annualità 2021 previa verifica di conformità ai requisiti di qualità e di prestazione attesi, dietro presentazione di regolare fattura secondo quanto stabilito dall'art. 17-ter del DPR 633 del 26/10/72, previsto dalla L. 190/2014 e relativo al versamento dell'IVA da parte delle pubbliche amministrazioni. Il pagamento degli importi relativi alle eventuali giornate di servizi aggiuntivi avverrà a consuntivo mensile dei medesimi, previa verifiche a norma di legge.

5. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal legge n. 217/2010;
- il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;
- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.

6. che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine



di 30 gg decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto, ove previste, ovvero dall'ultimo giorno di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della Città metropolitana di Roma Capitale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Massimo Paternostro

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e rispettive norme collegate